



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 18 dicembre 2014

e p.c. **A tutti gli Iscritti all'Albo**
Ai Comitati Regionali ONA
All'Istituto Italiano degli Attuari
Al Ministero dello Sviluppo Economico
All'IVASS
All'ANIA
Alle Compagnie di Assicurazioni e
Riassicurazioni
Loro sedi

Prot. n. 076/2014

Circolare n. 13/2014

Oggetto: Funzione Attuariale – *Solvency II*

La presente lettera fa seguito alle precedenti inviate agli iscritti all'albo e al mercato assicurativo con le quali l'Ordine degli Attuari ha già fornito le prime considerazioni sulle modalità di svolgimento dell'attività della Funzione Attuariale.

Dopo ampie discussioni, analisi e riflessioni nell'ambito degli Organismi Professionali, tali considerazioni sono state già integralmente presentate e sostenute, assieme con tutte le relative questioni ancora aperte, nello scorso mese di settembre all'Autorità di Vigilanza, prospettando la necessità di fornire in tempo utile i necessari chiarimenti in merito.

In assenza all'attualità di tali chiarimenti, permanendo sul mercato uno stato di incertezza, il Consiglio Nazionale degli Attuari, anche a seguito di numerosi quesiti provenienti sia dagli iscritti che anche dal mercato assicurativo, ritiene opportuno sia dare indicazioni che declinare ai fini applicativi la relativa normativa in vista dei prossimi adempimenti da parte delle Imprese di Assicurazioni, con l'obiettivo di valorizzare tutte le prerogative della Funzione Attuariale e quindi creare valore aggiunto per il mercato assicurativo nelle delicate ed importanti valutazioni richieste dal nuovo regime di solvibilità (*Solvency II*).

Di seguito quindi, per punti, le relative indicazioni:

Autonomia ed indipendenza

Tale aspetto, già di fatto richiamato nella lettera al mercato dell'IVASS del 15 aprile u.s. e più volte dall'Ordine stesso, viene con la presente ribadito essendo indispensabile e necessario soprattutto in relazione alla delicatezza e all'importanza del lavoro svolto. Sappiamo che le Imprese si stanno organizzando secondo varie modalità, legate alla loro organizzazione, business e dimensione. L'Ordine ritiene comunque importante richiamare l'attenzione sul fatto che, qualunque sia la sua collocazione in termini di organigramma, è necessario salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza della Funzione Attuariale per i compiti ad essa attribuiti dalla Direttiva *Solvency II* rispetto ad altre figure con compiti di controllo. In particolare l'interrelazione prevista dall'IVASS nella richiamata lettera al mercato e dalle Linee Guida EIOPA con la funzione di *Risk Management* implica che la Funzione Attuariale debba collaborare ed entrare in reciproca relazione con la Funzione di *Risk Management*, nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza di ambedue le Funzioni nello svolgimento dei compiti specifici previsti dalla normativa, senza definire ulteriori legami funzionali.

Organizzazione della Funzione Attuariale

In base alle previsioni della Direttiva (e delle altre fonti normative quali linee guida, atti delegati, ecc.... che vanno puntualmente analizzate) la Funzione Attuariale è una *Key Function* nell'ambito del sistema di *Governance* per cui è richiesta la nomina di un Responsabile. Tale Responsabile, che coordinerà la struttura operativa di supporto, deve soddisfare i requisiti (*fit and proper*) di cui ai punti successivi. Come già evidenziato nel punto precedente, la Funzione in oggetto comunque supporterà il *Risk Management* nell'implementazione del modello interno/gestione del rischio e collaborerà con le altre Funzioni aziendali nel rispetto delle sue responsabilità.

L'attività della Funzione Attuariale sarà oggetto di uno specifico *report*, sottoscritto dal Responsabile della Funzione stessa, da inviare nei termini previsti all'organo amministrativo.

Coerentemente con l'impianto generale del sistema di *Governance* in ambito *Solvency II*, gli obiettivi, le attività le procedure di funzionamento e le relazioni con altre Funzioni, saranno oggetto di una specifica *policy* che conterrà anche l'evidenza delle "procedure interne idonee ad evitare conflitti di interesse qualora vengano affidati ad uno stesso presidio organizzativo compiti di natura operativa e di controllo".

In caso di *outsourcing*, coerentemente con quanto previsto per le altre *Key Function* dalla normativa e dalla lettera al mercato emanata dall'IVASS, sarà poi necessario individuare un Referente interno all'impresa, anch'egli in possesso dei requisiti e delle competenze adeguate, *fit and proper*, per l'assolvimento dei compiti assegnati che garantisca l'allineamento delle attività esternalizzate con le strategie e gli obiettivi aziendali.

Le tematiche relative ai requisiti dei componenti della Funzione Attuariale, del Responsabile e del Referente interno in caso di *outsourcing*, richieste dalla normativa europea sono trattate nel dettaglio nel paragrafo successivo.

Requisiti

Innanzitutto preme sottolineare nuovamente come la Direttiva *Solvency II* abbia in modo molto chiaro individuato le caratteristiche, i requisiti generali e le attività della Funzione Attuariale. La Direttiva in modo esplicito infatti recita: "... la Funzione Attuariale è esercitata da persone che dispongono di conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, commisurate alla

natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che sono in grado di dimostrare un'esperienza pertinente in materia di norme professionali e di altre norme applicabili", requisiti che l'Ordine ritiene debbano essere posseduti da tutti i componenti della Funzione Attuariale, anche in caso di *outsourcing*. L'Ordine degli Attuari ritiene che quelli in precedenza indicati possano essere considerati come requisiti di base di carattere generale e che, tenuto conto della delicatezza e dell'importanza della Funzione Attuariale al fine di dare maggiori garanzie sia all'Organo di Vigilanza che alle Imprese, sia necessario integrarli.

Peraltro su tale tema sono anche subentrati tre fatti nuovi molto importanti e non è escluso che a livello nazionale ed europeo non ne subentrino altri nelle prossime settimane, che potrebbero avere un impatto sulla formulazione del testo che in Italia recepirà la Direttiva *Solvency II*, di cui si darà, del caso, debita informativa:

- si riporta di seguito l'inequivocabile parere del CUP (Comitato Unitario per le Professioni) che, con riferimento a tutte le professioni, e non solo quindi alla professione attuariale, esprime con chiarezza il principio di attrazione della riserva da attribuire agli iscritti all'albo professionale in sede di recepimento di una Direttiva Europea, quindi nella fattispecie anche per la Direttiva *Solvency II*/Funzione Attuariale: *"laddove in ambito di legislazione comunitaria vi sia una definizione specifica di una attività professionale, che riferisca dunque il suo svolgimento a persone dotate di particolari competenze e/o livelli di istruzione e di esperienza, è necessario che nella legislazione nazionale la stessa sia applicata con esplicito riferimento ai professionisti iscritti nell'ordine o collegio professionale tra le cui competenze sia compresa l'attività professionale definita. Ciò al fine di evitare che per attività riservate o comunque esplicitamente riconosciute di competenza degli iscritti ad un determinato albo professionale, si creino presupposti di incertezza per cui anche non iscritti possano in qualche modo pretendere di svolgere la medesima attività"*;
- si riporta di seguito un passaggio di una importantissima lettera dell'AAE (Associazione Attuariale Europea), peraltro consulente dell'EIOPA e della Comunità Europea, rivolta a tutte le Associazioni e Ordini professionali europei, che inequivocabilmente conclude affermando che *"Article 48(2) of the Solvency II Directive refers to the actuarial function being carried out by individuals who are able to demonstrate their relevant experience with applicable professional and other standards. The AAE believes that the combination of 1) qualification standards required in order to become a full member of one of our full member associations, 2) ethical standards contained in our code of conduct and 3) technical actuarial standards such as ESAPI, go a long way towards demonstrating that our members are fit and proper individuals to fulfil the actuarial function role"*. I punti 1 e 2 sono tipici del nostro Ordine Professionale da sempre, così come il punto 3, ulteriormente rafforzato dal fatto che l'Ordine degli Attuari ha confermato l'aderenza e l'allineamento dei propri standard professionali agli *European Standards of Actuarial Practice, ESAPI, General Actuarial Practice*. Tutto ciò rappresenta quindi una condizione sufficiente per considerare il membro dell'Associazione, nel caso in specie

in Italia l'attuario iscritto all'albo professionale degli Attuari, come già *"fit and proper"* per svolgere le attività previste per la Funzione Attuariale in *Solvency II*. Da qui la evidente conclusione che un Attuario iscritto all'albo professionale soddisfa già automaticamente tale requisito, secondo le indicazioni dell'Europa, e quindi è di per se abile a svolgere tale attività con i vincoli in precedenza indicati dallo stesso Ordine professionale;

- si riporta di seguito anche un passaggio di un altrettanto importante documento dell'AAE (Associazione Attuariale Europea), "A Position Paper of the Actuarial Association of Europe" trasmesso a tutte le Associazioni e Ordini professionali europei, che recita *"As a consequence the independent review should be carried out by persons who have knowledge of actuarial and financial mathematics, commensurate with the nature, scale and complexity of the risks inherent in the business of the insurance or reinsurance undertaking, and who are able to demonstrate their relevant experience with applicable professional and other standards. Fully qualified actuaries who have the required knowledge and experience, and are subject to actuarial standards, are well suited to assess publicly disclosed quantitative information and all associated qualitative information"* e quindi viene ribadito ancora che l'attuario iscritto all'albo professionale degli Attuari, essendo *"fully qualified actuary"*, è già *"fit and proper"* per svolgere le attività previste per la Funzione Attuariale in *Solvency II*. Si giunge quindi alla stessa conclusione in precedenza evidenziata.

I citati documenti sono disponibili sul sito dell'Ordine www.ordineattuari.it nella specifica sezione dedicata alla Funzione Attuariale.

Pertanto, in linea con le indicazioni che provengono dall'Europa e dall'Associazione di categoria, tenuto conto che nel nostro Paese la figura dell'attuario è codificata dalla normativa come professione regolamentata con uno specifico albo professionale, anche ai sensi del dettato costituzionale, l'Ordine ritiene consequenziale che i componenti delle entità che fanno parte della Funzione Attuariale possiedano inoltre i seguenti ulteriori requisiti:

- essere Attuari iscritti all'albo professionale
- essere in regola con la formazione attuariale continua prevista dalla normativa e regolata dall'Ordine degli Attuari.

Per le stesse motivazioni l'Ordine ritiene inoltre che il solo Responsabile della Funzione Attuariale, che ha anche compiti di supervisione e coordinamento e deve sottoscrivere il report per l'organo amministrativo, oltre ai suddetti già espliciti requisiti di base di formazione, professionalità ed esperienza previsti dalla Direttiva *Solvency II* e quelli ulteriori suindicati, possieda anche il seguente requisito aggiuntivo:

- aver maturato nelle assicurazioni vita e/o danni un'esperienza in attività attuariali documentabile almeno di 5 anni. A tal fine potranno essere considerate le attività svolte presso Compagnie di Assicurazioni, Compagnie di Riassicurazione, Società e studi di consulenza, broker ed eventuali altre purché tale esperienza sia effettivamente documentata e riscontrabile.

A sostegno del requisito dell'iscrizione all'albo già peraltro evidenziato e suggerito in precedenti comunicazioni dell'Ordine e più volte rappresentato anche formalmente all'Autorità di Vigilanza, si ricordano alcuni importanti aspetti che caratterizzano l'attuario iscritto all'albo che non sono presenti altrove e rappresentano un valore aggiunto a garanzia non solo dei committenti ma anche della stessa Autorità di Vigilanza, ovvero:

- ha intrapreso un percorso di studi specialistici con una laurea in materie Attuariali;
- ha sostenuto l'Esame di Stato che garantisce unitamente all'iscrizione all'albo la necessaria professionalità;
- è partecipe di una filiera formativa a *vita intera professionale* attraverso un processo di aggiornamento professionale continuo obbligatorio (ulteriormente confermato dal D.P.R. n. 137/2012 – Riforma delle professioni), nell'ambito del quale hanno già trovato spazio e lo troveranno ancora in futuro temi attinenti la *Solvency II*;
- usufruisce di altri aspetti legati all'appartenenza ad un Ordine Professionale, tra questi ad esempio le linee guida professionali;
- possiede una esperienza pertinente in materia di norme professionali e di altre norme applicabili, come richiesto dalla Direttiva *Solvency II* (per esempio le Linee Guida attuariali emanate da EIOPA, dall'*Actuarial Association of Europe* (AAE - già Gruppo Consultivo degli Attuari Europei (GCAE)) e dall'*International Actuarial Association* (IAA), e le Linee Guida professionali emanate dall'Ordine degli Attuari);
- è sottoposto alle regole di un codice deontologico aggiornato ai più elevati standard internazionali – il nostro peraltro è in linea da sempre con le Direttive dell'AAE ed è stato anche approvato dal Ministero della Giustizia;
- è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

Tenuto conto comunque dell'organizzazione attuale e prospettica delle imprese l'Ordine ritiene che, limitatamente a “coloro che svolgono il lavoro operativo” (struttura operativa), nell'ambito della Funzione Attuariale sia sufficiente che i requisiti indicati nella presente Circolare siano soddisfatti almeno dalla metà dei membri di tale *staff* operativo. In ogni caso i residui membri dovranno soddisfare i richiamati requisiti di base previsti espressamente dalla Direttiva *Solvency II* in precedenza esplicitamente riportati.

Attuario Incaricato e Funzione Attuariale

Come emerso anche durante gli incontri con l'Autorità di Vigilanza, anche al fine di rispondere a taluni interrogativi frequentemente affioranti nel mercato, non sussiste alcun conflitto di interesse né elementi di contiguità con l'attività svolta dall'Attuario Incaricato Vita e dall'Attuario Incaricato RCA. Le norme in tal caso appaiono chiare e regolano attività ben distinte; da una parte la Funzione Attuariale che è una Funzione Aziendale parte di un più ampio sistema di *Governance* dei rischi, che ha come riferimento principale la solvibilità valutata secondo metriche *risk based* in un ambito di principi *market consistent* e di *fair valuation*, dall'altra una figura di garante per i diversi *stakeholders* su rami particolarmente “sensibili” (Vita e RCA) per ciò che attiene le riserve del bilancio civilistico (valutato a costo storico) e le tariffe.

Rami Vita e Rami Danni

Per le Compagnie miste, si ritiene che l'esistenza di un'unica Funzione Attuariale, vita e danni, sia una opzione possibile, purché vengano soddisfatte tutte le precedenti condizioni.

Proporzionalità

In assenza all'attualità di indicazioni in merito al perimetro della proporzionalità si ritiene che ogni Compagnia di Assicurazioni, tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva *Solvency II* e quindi delle proprie dimensioni, organizzazione e risorse disponibili, valuti le modalità di applicazione di detto criterio, fermi restando però i requisiti, di base integrati come riportato nella presente Circolare, almeno in capo al Responsabile della Funzione Attuariale.

* * *

Come già indicato in precedenti comunicazioni l'Ordine ritiene opportuno che tali indicazioni siano già prese in considerazione a partire dal primo presidio previsto dalla lettera al mercato dell'IVASS. Il Consiglio Nazionale, quale Organo istituzionale e giurisdizionale, seguirà con particolare attenzione l'evolversi della Funzione Attuariale verificando per quanto di competenza che l'attività di tale Funzione sia svolta secondo elevati standard professionali. Il già esistente gruppo di lavoro *Solvency II* all'interno dell'Ordine degli Attuari sta seguendo da tempo l'intera materia e sta lavorando anche alle linee guida della Funzione Attuariale. E' richiesta a tutti gli iscritti all'albo che lavorano o lavoreranno in tale settore la massima collaborazione con l'Ordine degli Attuari non solo per il rispetto di quanto in precedenza indicato ma anche per assicurare l'elevato standard di qualità richiesto, in accordo con il codice deontologico (disponibile e consultabile sul sito www.ordineattuari.it). Sul sito peraltro è da tempo inserita una speciale sezione dedicata esclusivamente alla Funzione Attuariale. Sarà cura dell'ordine degli Attuari fornire ulteriori indicazioni in merito in presenza di aggiornamenti sulla materia.

Con l'occasione, salutiamo cordialmente

Il Presidente
Giampaolo Crenca

